



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE LAVORO

pu: 309461  
Sent. Nr. 97/2012  
Del 12 FEB. 2012  
Dep. 12 FEB. 2012  
Fasc. Nr. 1367/2009 R.G.  
Cron. Nr. 455/2012

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.  
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 1367 del Ruolo Generale dell'anno 2009  
promossa da

**[REDACTED]**

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente  
domiciliata a Reggio Emilia, via Cecati n.1/i presso e nello studio  
dell'avv. Paola Soragni che la rappresenta e difende come da  
procura a margine al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo

OPPONENTE

**Contro**

**[REDACTED]**

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via Della Veza n.3  
presso e nello studio dell'avv. Giovanna Fava che lo rappresenta e  
difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e  
risposta

OPPOSTO

In punto a : opposizione a decreto ingiuntivo

## CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte opponente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 14 febbraio 2012

Il procuratore di parte opposta ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 14 febbraio 2012

### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 27 novembre 2009 **[REDACTED]** proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 572/2009 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia con cui gli era stato ingiunto di pagare a **[REDACTED]** la somma di euro 1252,98.

Asseriva, infatti, che la busta paga di agosto 2008 era già stata pagata in contanti come provato dalla sottoscrizione apposta in calce alla stessa, mentre riconosceva di non aver pagato le retribuzioni di cui alla busta paga di ottobre 2008.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 marzo 2010 **[REDACTED]** chiedendo il rigetto dell'opposizione e negando di aver ricevuto il pagamento della busta paga di agosto 2008 evidenziando che la firma apposta in calce alla busta paga era stata apposta per ricevuta e non per quietanza.

All'udienza ex art. 420 c.p.c. del 23 marzo 2010 parte opponente offriva banco iudicis all'opposto la somma di euro 500,00 che questi tratteneva a titolo di acconto.

La causa istruita documentalmente e con l'escussione di testi

veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Parte opposta ha provato tramite la produzione delle buste paga di agosto e ottobre 2009 provenienti dall'opponente e la cui entità non è dallo stesso contestata il proprio credito.

Parte opponente ha, poi, espressamente riconosciuto nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo la debenza della somma di cui alla busta paga di ottobre 2008 e cioè della somma netta di euro 546,77 e ha provveduto al pagamento della somma di euro 500,00 all'udienza del 23 marzo 2010 con la conseguenza che residua a tale titolo un credito dell'opposto di euro 46,77 oltre interessi e rivalutazione.

Occorre, quindi, verificare se risulti pagata la busta paga di agosto 2008 prova che incombe su parte opponente debitrice secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte.

Afferma infatti la Cassazione (Cass. S.U. 30.10.2001 n.13533) "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento"

Si ritiene che dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria

espletata risulti provato il pagamento della busta paga di agosto 2008.

A questo proposito si osserva, innanzitutto, che la busta paga di agosto 2008 su cui si controverte risulta firmata per ricevuta dall'opposto.

Ora la firma apposta sulla busta paga secondo quanto opinato dalla giurisprudenza della Suprema Corte determina una presunzione di pagamento, presunzione che seppure non sia assoluta e sia quindi suscettibile di prova contraria comporta, tuttavia, un'inversione dell'onere della prova.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, ( Cass. lav n. 4512/1992) "Spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.", ( Cass. lav n. 6267/1998) "La sottoscrizione "per ricevuta" opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ."e ( Cass. lav n. 9588/2001) "Non esiste una presunzione assoluta di

corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga."

Ora nel caso di specie non solo la busta paga di agosto 2008 risulta firmata per ricevuta, ma risulta firmata per ricevuta anche la busta paga di settembre 2008 pacificamente pagata mentre non risulta sottoscritta la busta paga di ottobre 2008 pacificamente non pagata.

Già questi elementi comprovano l'interpretazione data dall'opponente della firma per ricevuta come quietanza di pagamento alla stregua dei criteri di cui all'art. 1362 e ss c.c. ed in particolare tenuto conto del comportamento delle parti.

A ciò occorre aggiungere che il teste [redacted] ha detto che l'opposto gli aveva riferito che veniva pagato dal datore di lavoro sia in assegni che in contanti e che il teste [redacted] che ha lavorato alle dipendenze dell'opponente nel periodo in cui lavorava [redacted] pur non avendo mai assistito al pagamento delle buste paga di [redacted] ha riferito che per quanto riguardava lui e un altro dipendente la firma apposta in calce alle buste paga serviva da quietanza di pagamento e che veniva fatta apporre solo nel caso di integrale pagamento.

Ora si ritiene che alla stregua di questi elementi probatori risulti provato il pagamento della busta paga di agosto 2008.

Nè in contrario è dirimente, considerato anche quanto sopra detto

sul valore probatorio della firma apposta sulla busta paga, la deposizione del teste Oliverio che è interamente de relato.

Da quanto sopra esposto deriva che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e che l'opponente deve essere condannato a corrispondere la residua somma netta di euro 46,77 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda ( 17 settembre 2009) al saldo. Stante la reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro in composizione monocratica, ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta definitivamente pronunciando sulla causa n. 1367/2009 così provvede:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.572/2009 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 21 settembre 2009
- 2) Condanna ~~\_\_\_\_\_~~ in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a ~~\_\_\_\_\_~~ la somma netta di euro 46,77 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda ( 17 settembre 2009) al saldo
- 3) Compensa le spese giudiziali tra le parti

Reggio Emilia, 14 febbraio 2012

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

Depositato nella cancelleria del Tribunale  
di Reggio Emilia il 14 FEB 2012

Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Claudio Samizzaro